

**CDC POINT S.p.A.**

Sede legale: Via Calabria, 1 – Località Gello - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587-2882 r.a. – Fax 0587-288.640 – Internet: [www.cdc.it](http://www.cdc.it) Numero iscrizione registro imprese Pisa C.F. e P.Iva 1250630504 - Cap. Soc. € 6.131.996 i.v.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2010, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2010, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CDC POINT S.p.A.**

**29 e 30 aprile 2010**

Proposta di modifica degli articoli 5, 7, 10 e 15 dello statuto sociale

Signori Azionisti,

il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 (di seguito per brevità "Decreto") concernente "*l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*" (meglio nota come direttiva *record date*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 47, ha apportato modifiche normative che rendono necessario adeguare alcuni articoli dello statuto sociale (di seguito per brevità "Statuto").

Si intende, a tal fine, sottoporre all'Assemblea le modifiche per le quali la nuova normativa attribuisce alla società una facoltà di scelta, nonché quelle per le quali alla data odierna, le norme introdotte dal decreto appaiono sufficientemente chiare soprattutto in ragione dei relativi profili applicativi. Le restanti modifiche statutarie, di mero adeguamento normativo, verranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione posto che con le presenti modifiche s'intende anche modificare l'articolo 15 dello Statuto attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 2365 del codice civile, ovvero di apportare allo Statuto gli adeguamenti a disposizioni normative; facoltà da esercitarsi nei limiti ed alle condizioni richieste dalla norma citata. Se il quadro normativo e soprattutto regolamentare che è destinato a chiarirsi nei prossimi mesi renderà necessario compiere adeguamenti statutari che oltrepassino i suddetti limiti e condizioni, il Consiglio di Amministrazione si riserva di portare all'attenzione degli azionisti ulteriori modifiche dello Statuto in dipendenza dalle prescrizioni del Decreto.

Con l'occasione, s'intende anche adeguare l'articolo 5 dello Statuto, al fine di aggiornare le disposizioni ivi contenute, in quanto sono giunte a scadenza del termine tutte le facoltà a suo tempo concesse agli amministratori di procedere ad aumenti di capitale sociale.

Tutte le modifiche statutarie derivanti dal decreto si applicheranno, per disposizione di legge, alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010; fino a tale data

continueranno ad applicarsi le disposizioni statutarie sostituite o espunte. Viceversa, le modifiche che riguardano il capitale sociale e la facoltà concessa agli amministratori ex articolo 2365 secondo comma del codice civile, troveranno applicazione a far data dalla iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche suddette.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie descritte nel presente documento ed inerenti i diritti di voto e partecipazione, in quanto derivanti dal recepimento di modifiche legislative, comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437, lettera g) del codice civile.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le proposte di modifica statutaria affiancando al testo dello Statuto vigente, ai fini di una pronta lettura, la formulazione proposta in cui sono evidenziate le variazioni.

## **ART. 5 CAPITALE SOCIALE**

Si propone innanzitutto una riformulazione dell'ultimo capoverso dell' art. 5.1., in modo tale da rendere più chiara la relativa previsione, con il mero rinvio ai limiti previsti per legge anziché fare riferimento all'attuale disposto dell'art. 2441, 4° comma, che identifica delle soglie che possono essere modificate nel tempo dal legislatore. La previsione così proposta consentirà di operare nell'ambito del disposto normativo senza dovere intervenire sullo Statuto al verificarsi di variazioni nelle soglie previste dalla norma.

Si ritiene poi opportuno eliminare il punto 5.2 dello Statuto attualmente in vigore, inerente l'attuazione di due piani di stock option, in quanto temporalmente scaduti senza che i diritti derivanti da tali piani siano stati esercitati. Si propone di eliminare altresì la previsione contenuta nell'attuale art. 5.3 dello Statuto in quanto a fronte della vigente formulazione i cinque anni a suo tempo concessi al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale a servizio del relativo piano di stock option saranno scaduti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente documento.

Si propone altresì di riformulare il suddetto articolo 5.3 (da rinumerare in 5.2) per attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 5.000.000 mediante emissione di un massimo di 2.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 euro ciascuna, godimento regolare. Qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti tale facoltà, il diritto di opzione può essere escluso dal Consiglio stesso, nei limiti ed alle condizioni di legge, ed in particolare alle previsioni di cui all'articolo 2441, 4°, 5° e 6° comma del Codice Civile, ed a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

La suddetta proposta deriva dalla volontà di consentire alla società eventuali operazioni di investimento e di sviluppo congruenti con il piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 Novembre 2009.

Infine, in seguito alle suddette modifiche, si procede alla rinumerazione dell'articolo 5.

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Art. 5</b></p> <p><b>Art. 5) – Capitale Sociale</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 6.131.996 (seimilionicotrentunomilanovecentonovantasei). Esso è suddiviso in numero dodicimilioniduecentosessantatremilanovecentonovantadue (12.263.992) azioni da Euro 0.5 (zerovirgolacinque) cadauna. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile.</p> <p>In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile</p> <p>5.2 Il Consiglio di Amministrazione del 28 Febbraio 2002, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 26 Aprile 2001 ha deliberato di procedere ad un aumento di capitale a servizio del piano di "stock option" prevedendo l'emissione di massime n. 90.748 nuove azioni ordinarie per un valore nominale di euro 45.374 riservato in sottoscrizione agli amministratori dipendenti, ai dirigenti ed ai quadri della CDC POINT SpA e delle sue controllate.</p> <p>Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà il 31 Dicembre 2008, decorso il quale il Capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolta a tale data.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione del 25 Luglio 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 26 Aprile 2001 ha deliberato di procedere ad un aumento di capitale a servizio del piano di "stock option" prevedendo l'emissione di massime n. 24.708 azioni per un valore nominale di euro 12.354 riservato in sottoscrizione agli amministratori dipendenti, ai dirigenti ed ai quadri della CDC POINT SpA e delle sue controllate.</p> <p>Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà il 31 Dicembre 2008, decorso il quale il Capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolta a tale data.</p> <p>5.3 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 28 Aprile 2005, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 90.000 mediante emissione di un massimo di 180.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 euro ciascuna, godimento regolare.</p> <p>Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ad amministratori in quanto dipendenti ed a dirigenti – individuabili da parte del consiglio di amministrazione – di</p>	<p><b>Art.5</b></p> <p><b>Art. 5) – Capitale Sociale</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 6.131.996 (seimilionicotrentunomilanovecentonovantasei). Esso è suddiviso in numero dodicimilioniduecentosessantatremilanovecentonovantadue (12.263.992) azioni da Euro 0,5 (zerovirgolacinque) cadauna. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile.</p> <p><b>In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.</b></p> <p><del>5.2 Il Consiglio di Amministrazione del 28 Febbraio 2002, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 26 Aprile 2001 ha deliberato di procedere ad un aumento di capitale a servizio del piano di "stock option" prevedendo l'emissione di massime n. 90.748 nuove azioni ordinarie per un valore nominale di euro 45.374 riservato in sottoscrizione agli amministratori dipendenti, ai dirigenti ed ai quadri della CDC POINT SpA e delle sue controllate.</del></p> <p><del>Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà il 31 Dicembre 2008, decorso il quale il Capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolta a tale data.</del></p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione del 25 Luglio 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 26 Aprile 2001 ha deliberato di procedere ad un aumento di capitale a servizio del piano di "stock option" prevedendo l'emissione di massime n. 24.708 azioni per un valore nominale di euro 12.354 riservato in sottoscrizione agli amministratori dipendenti, ai dirigenti ed ai quadri della CDC POINT SpA e delle sue controllate.</del></p> <p><del>Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà il 31 Dicembre 2008, decorso il quale il Capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolta a tale data.</del></p> <p><b>5.3 5.2 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 29 Aprile 2010, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 5.000.000 mediante emissione di un massimo di 2.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 euro ciascuna, godimento regolare. Qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti tale facoltà, il diritto di opzione può essere escluso dal Consiglio stesso, nei limiti ed alle condizioni di legge, ed in particolare alle previsioni di cui all'articolo 2441, 4°, 5° e 6° comma del Codice Civile, ed a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita</b></p>

<p>CDC Point S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile.</p> <p>Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.</p>	<p><b>relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</b></p> <p><del>Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ad amministratori in quanto dipendenti ed a dirigenti individuabili da parte del consiglio di amministrazione di CDC Point S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile.</del></p> <p><del>Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.</del></p>
---	--

## ART. 7 – ASSEMBLEE –

L'art. 3 del decreto legislativo 27/2010 ha inoltre introdotto l'art. 125 – bis al Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF") "**(Avviso di convocazione dell'Assemblea)** che recita: *L'assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3.*

2. *Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.*

3. *Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.*

4. *L'avviso di convocazione contiene:*

a) *l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;*  
b) *una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:*

1) *il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;*

2) *la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;*

3) *l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;*

4) *le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;*

- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.”

Si ritiene pertanto opportuno riformulare la disposizione statutaria in modo da renderla conforme alla nuova disciplina.

Inoltre, il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 modifica l'articolo 2369 del codice civile, sostituendo il primo comma come segue: *“se all’Assemblea non è complessivamente rappresentata la parte del capitale richiesta dall’articolo precedente, l’Assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo Statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale del rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all’unica convocazione si applichino, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma nonché dall’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste al settimo comma del presente articolo”*.

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l’art. 7 dello Statuto, prevedendo che l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria si tengano normalmente a seguito di più convocazioni e che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un’unica convocazione.

Infine, allo scopo di rendere maggiormente chiara la formulazione dell’art. 7., si procede ad una nuova titolazione e rinumerazione come sotto riportato.

Si riporta di seguito l’esposizione dell’articolo di cui si propone la modifica confrontando il testo vigente e quello proposto ed evidenziando le variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
<b>Art. 7</b>	<b>Art.7</b>
<p><b>Art. 7) - Assemblee</b></p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è di norma convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dagli altri aventi diritto ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge e di statuto.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione.</p> <p>L'avviso è pubblicato nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in caso di cessazione della pubblicazione o impedimento oggettivo del quotidiano "Il Sole 24 Ore", nel quotidiano "La Repubblica" o, infine, in caso di cessazione della pubblicazione o impedimento oggettivo del quotidiano "La</p>	<p><b>Art. 7) – Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria</b></p> <p>7.1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è di norma convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dagli altri aventi diritto ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge e di statuto.</p> <p>7.2 L'assemblea, ordinaria e/o straordinaria, potrà essere convocata anche in terza convocazione.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla legge,</p>

<p>Repubblica", nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla legge, per ciascuna delle precedenti adunanze.</p>	<p>per ciascuna delle precedenti adunanze.</p> <p>L'assemblea, su delibera del Consiglio di Amministrazione e qualora questo ne ravvisi l'opportunità, può essere altresì convocata in una unica convocazione.</p> <p>Laddove l'Assemblea dei Soci sia convocata in una unica convocazione si applicano, per l'assemblea ordinaria e straordinaria, le maggioranze previste dalla legge applicabile e vigente.</p> <p>7.3 L'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 125 bis del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea o nel più breve termine previsto dalla normativa vigente, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società contenente tutte le informazioni previste dalla Legge e con le altre modalità previste dalla Consob con apposito regolamento.</p> <p>Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea o fissato nel più breve termine previsto dalla normativa vigente .</p> <p>Per le assemblee previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea o il più breve termine previsto dalla normativa vigente.</p>
--	--

## ART. 10 – DIRITTO DI VOTO

Il decreto legislativo 27/2010 ha sostituito il testo dell'art 2370 c.c. con questa nuova formulazione: **“(Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto) Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.**

*Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.*

*Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.*

*Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata”.*

Data la struttura della compagine sociale, tenuto conto anche della sua prevedibile evoluzione, si ritiene

per il momento di non esercitare le facoltà previste dalla norma citata in materia di voto per corrispondenza o in via elettronica.

Il decreto legislativo 27/2010 ha, inoltre, sostituito il primo comma dell'art. 2372 del codice civile con la seguente formulazione: *“Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società”*.

Il decreto legislativo 27/2010 ha altresì introdotto l'art. 135-novies del TUF il quale recita: ***“(Rappresentanza nell'assemblea) Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.***

*In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.*

*Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.*

*Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.*

*Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile.*

*Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.*

*I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.*

*Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.*

Il nuovo articolo 135-novies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 stabilisce specifiche disposizioni in materia di rappresentanza nelle assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che si aggiungono alle norme generali. In particolare, la citata norma, al comma 6, prevede che la delega possa essere conferita anche in via elettronica secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la Consob. Le società devono, inoltre, indicare nel proprio statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare. Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, richiamando le modalità di conferimento elettronico della delega che saranno previste dal regolamento del Ministero della Giustizia. In tal caso, l'azionista potrà avvalersi anche della facoltà di notificare la delega in via elettronica nel rispetto del modello che sarà reso disponibile sul sito istituzionale della società.

Il decreto legislativo 27/2010 ha introdotto l'art. 135-undecies del TUF il quale recita: **“(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)** Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

L'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, stabilisce che le società con azioni quotate designano (salvo diversa disposizione statutaria) per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente. Si propone pertanto di modificare l'art. 10 dello statuto affinché la società possa avvalersi della facoltà di designare un rappresentante degli azionisti.

Allo stesso modo, per una questione di coerenza, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di modificare il regolamento assembleare limitatamente ai profili derivanti da modifiche legislative primarie e secondarie.

Si ritiene pertanto opportuno riformulare la disposizione statutaria in modo da renderla conforme alla nuova disciplina nonché, per motivi, di maggior chiarezza, di procedere ad una rinumerazione delle disposizioni all'interno dell'articolo .

Si riporta di seguito l'esposizione dell'articolo di cui si propone la modifica confrontando il testo vigente e quello proposto ed evidenziando le variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
<b>Art. 10</b>	<b>Art.10</b>
Art. 10) –Diritto di voto Hanno diritto di partecipare in assemblea gli azionisti che	Art. 10) –Diritto di intervento in assemblea, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto

risultino legittimati all'esercizio del diritto di voto e, per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, la comunicazione rilasciata da intermediario finanziario abilitato di cui all'art. 2370 del codice civile. La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda convocazione e, ove applicabile, per la terza convocazione. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società. Per quanto non disciplinato nel presente statuto e nel regolamento assembleare, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle norme di legge applicabili. Ogni azionista può farsi rappresentare mediante delega in base alle applicabili norme di legge. Ogni azione ha diritto a un voto.

10.1 Hanno diritto di partecipare in assemblea coloro che risultino legittimati all'esercizio del diritto di voto e, per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, la comunicazione rilasciata da intermediario finanziario abilitato di cui all'art. 2370 del codice civile. La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda convocazione e, ove applicabile, per la terza convocazione, **nonché nel caso di assemblea convocata in unica convocazione.**

10.2 Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società. **Il Consiglio di Amministrazione può apportare le variazioni conseguenti a modificazioni legislative primarie e secondarie.**

10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta conferita e notificata nel rispetto delle applicabili norme di legge. La formula di delega è pubblicata sul sito della società [www.cdc.it](http://www.cdc.it) e resa disponibile al pubblico in formato elettronico.

La delega può essere conferita anche in via elettronica secondo quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.4 Il soggetto designato dalla Società al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, è il responsabile della funzione Investor Relations.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La società può comunque designare, per ciascuna assemblea, un diverso soggetto da quello sopra individuato, ed in tal caso ne darà comunicazione entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

10.5 Ogni azione ha diritto ad un voto.

10.6 Non è ammesso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, né il voto per corrispondenza o in via elettronica.

10.7 Per quanto non disciplinato nel presente statuto e nel regolamento assembleare, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle norme di legge applicabili.

## ART. 15 Poteri

Ad oggi l'art. 15 dello Statuto Sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione i poteri per l'adeguamento dello Statuto medesimo alle disposizioni normative, senza tuttavia contemplare i relativi limiti, per il Consiglio stesso, di apportare i suddetti adeguamenti anche mediante l'esercizio della facoltà di optare tra diverse opportunità individuate e disciplinate dalla normativa vigente ed applicabile. La precisazione pare opportuna, alla luce delle formulazioni normative che il legislatore e/o l'Autorità sovente adottano, anche applicando la propria potestà regolamentare, che contemplano la scelta fra più opzioni.

Si ritiene opportuno, pertanto riformulare la disposizione statutaria con la precisazione che al Consiglio sono conferiti anche i poteri di modificare lo Statuto e il Regolamento Assembleare optando tra diverse opportunità individuate e disciplinate dalla normativa vigente ed applicabile, fermi restando il rispetto dei limiti in premessa citati.

Si propone inoltre, per maggiore chiarezza, una diversa e più opportuna intitolazione dell'articolo 15, aggiungendo le parole "del Consiglio di Amministrazione" dopo la parola "Poteri".

Si riporta di seguito l'esposizione dell'articolo di cui si propone la modifica confrontando il testo vigente e quello proposto ed evidenziando le variazioni apportate

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 15 - Poteri</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'assemblea.</p> <p>Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano;</li><li>- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;</li><li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;</li><li>- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.</li></ul> <p>Il Consiglio di amministrazione in ogni caso potrà rimettere all'assemblea straordinaria dei soci le deliberazioni circa le materie indicate nel precedente paragrafo del presente articolo.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo saranno stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della relativa istituzione. Gli organi delegati sono tenuti al rispetto degli obblighi di informativa di cui all'art. 2381 cod. civ. ed al precedente articolo 14.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri membri ai sensi e nei limiti di cui agli artt.</p>	<p><b>Art.15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'assemblea.</p> <p>Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano;</li><li>- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;</li><li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;</li><li>- l'adeguamento dello statuto e del regolamento assembleare a disposizioni normative, anche mediante l'esercizio della facoltà di optare tra le diverse opportunità individuate e disciplinate dalla normativa, <b>anche secondaria, vigente ed applicabile. Il tutto nel rispetto dell'articolo 2365 secondo comma del codice civile.</b></li></ul> <p>Il Consiglio di amministrazione in ogni caso potrà rimettere all'assemblea straordinaria dei soci le deliberazioni circa le materie indicate nel precedente paragrafo del presente articolo.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo saranno stabilite dal consiglio di amministrazione</p>

<p>2381 e 2384 codice civile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può anche nominare procuratori e direttori generali, fissandone le facoltà, i compiti, le attribuzioni e i compensi.</p> <p>Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di a) attività di amministrazione, di finanza o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società</p>	<p>all'atto della relativa istituzione. Gli organi delegati sono tenuti al rispetto degli obblighi di informativa di cui all'art. 2381 cod. civ. ed al precedente articolo 14.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri membri ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2384 codice civile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può anche nominare procuratori e direttori generali, fissandone le facoltà, i compiti, le attribuzioni e i compensi.</p> <p>Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di a) attività di amministrazione, di finanza o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società</p>
--	---

\* \* \* \* \*

Signori Azionisti,

per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad approvare le modifiche proposte allo statuto di CDC POINT S.p.A. come illustrate nonché a dare mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità necessari per dare attuazione alla presente delibera e per introdurre in questa ultima le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sottoponiamo quindi all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente delibera:

*“L'Assemblea, udita la proposta del Presidente*

***Delibera***

1. *di approvare integralmente la proposta di modifica dei seguenti articoli del vigente statuto che faranno parte definitiva dello statuto sociale:*
  - 1.1 *Art. 5 Capitale Sociale*
  - 1.2 *Art. 7 Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e straordinaria*
  - 1.3 *Art. 10 Diritto di intervento in assemblea, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto*
  - 1.4 *Art.15 Poteri del Consiglio di Amministrazione*

2. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quanto altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".*

Pontedera, 11 Marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(Giuseppe Diomelli)